



COMUNE DI CARONNO PERTUSELLA
Provincia di Varese

PATTO DI INTEGRITÀ

PROCEDURA: AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI COPERTURA ASSICURATIVA “ALL RISKS PROPERTY” DEL COMUNE DI CARONNO PERTUSELLA. Decorrenza ore 24.00 del 31/12/2026 - scadenza ore 24.00 del 30/06/2029

TRA

il Comune di Caronno Pertusella (di seguito denominata “Amministrazione”)

E

l’operatore economico [...] con sede legale in [...] C.F./P. IVA. [...] rappresentato da [...] in qualità di [...]

VISTI

- l’art.1, comma 17, della legge 6 novembre 2012, n.190, recante “Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell’illegalità nella pubblica Amministrazione”;
- il Piano Nazionale Anticorruzione 2022 approvato dall’Autorità Nazionale Anticorruzione con Delibera n. 7 del 17 gennaio 2023 e successivi aggiornamenti;
- il Decreto Legislativo 14 marzo 2013, n. 33 e smi avente ad oggetto il “Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle Pubbliche Amministrazioni”;
- il Decreto del Presidente della Repubblica 16 aprile 2013, n. 62, con il quale è stato emanato il “Regolamento recante codice di comportamento dei dipendenti pubblici, a norma dell’art. 54 del Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n. 165”;
- il Decreto Legislativo. 31 marzo 2023, n. 36 recante “Codice dei contratti pubblici in attuazione dell’articolo 1 della legge 21 giugno 2022, n. 78, recante delega al Governo in materia di contratti pubblici” (c.d. Codice dei Contratti pubblici);

L’AMMINISTRAZIONE e L’OPERATORE ECONOMICO CONVENGONO QUANTO SEGUE:

Articolo 1

(Ambito di applicazione e finalità)

1. Il presente Patto di integrità rappresenta una misura di prevenzione nei confronti di pratiche corruttive, concussive o comunque tendenti ad inficiare il corretto svolgimento dell’azione amministrativa nell’ambito dei pubblici appalti banditi dall’Amministrazione.
2. Il Patto disciplina e regola i comportamenti degli operatori economici che prendono parte alle procedure di affidamento e gestione degli appalti di lavori, servizi e forniture, nonché del personale appartenente all’Amministrazione.
3. Nel Patto sono stabilite reciproche e formali obbligazioni tra l’Amministrazione ed ogni operatore economico partecipante alla procedura di gara ed eventualmente aggiudicatario della stessa, affinché i propri comportamenti siano improntati all’osservanza dei principi di lealtà,



trasparenza e correttezza in tutte le fasi dell'appalto, dalla partecipazione alla esecuzione contrattuale.

4. Il presente Patto d'integrità va applicato in tutte le procedure di gara sopra e sottosoglia comunitaria, salvo che per l'affidamento specifico sussista già un apposito Patto di integrità predisposto da altro soggetto giuridico (Consip). Nelle procedure sottosoglia vanno ricompresi anche gli affidamenti diretti per gli importi previsti dalla normativa vigente.

5. Il Patto, sottoscritto per accettazione dal legale rappresentante dell'Impresa e dall'eventuale Direttore/ i Tecnico/ i dell'operatore economico deve essere allegato alla documentazione di gara nell'ambito di qualsiasi procedura di affidamento e gestione degli appalti di forniture, servizi e lavori esperita dall'Amministrazione – ivi incluse le ipotesi di affidamento diretto – costituendo, altresì, parte integrante del conseguente contratto.

Nel caso di Consorzi o Raggruppamenti Temporanei di Imprese, il Patto va sottoscritto dal legale rappresentante del Consorzio nonché di ciascuna delle Imprese consorziate o raggruppate e dall'eventuale loro Direttore/ i Tecnico/ i.

Nel caso di ricorso all'avvalimento, il Patto va sottoscritto anche dal legale rappresentante dell'ausiliaria e dall'eventuale Direttore Tecnico.

Nel caso di subappalto – laddove consentito – il Patto va sottoscritto anche dal legale rappresentante del soggetto affidatario del subappalto medesimo, e dall'eventuale Direttore Tecnico.

6. La presentazione del Patto, sottoscritto per accettazione incondizionata delle relative prescrizioni, costituisce per l'Operatore economico condizione essenziale per l'ammissione alla procedura di gara sopra indicata, pena l'esclusione dalla medesima. La carenza della dichiarazione di accettazione del Patto di integrità o la mancata produzione dello stesso debitamente sottoscritto dal concorrente, sono regolarizzabili attraverso la procedura di soccorso istruttorio di cui all'art. 101 del D. Lgs. 36/ 2023.

7. Il Patto di integrità, altresì, regola i comportamenti di ogni soggetto dell'Amministrazione impiegato – sotto qualunque forma di rapporto contrattuale previsto dalla vigente normativa – nell'ambito delle procedure di gara, nonché nella fase di esecuzione del conseguente contratto. I medesimi soggetti sono, altresì, a conoscenza del contenuto del presente Patto d'integrità, il cui spirito condividono pienamente, nonché delle sanzioni previste a loro carico in caso di mancato rispetto dello stesso.

Articolo 2

(Obblighi dell'operatore economico)

1. L'operatore economico conforma la propria condotta ai principi di lealtà, trasparenza e correttezza.

2. L'operatore economico si impegna a non offrire somme di denaro, utilità, vantaggi, benefici o qualsiasi altra ricompensa, sia direttamente che indirettamente tramite intermediari, al personale dell'Amministrazione, ovvero a terzi, ai fini dell'aggiudicazione della gara o di distorcerne il corretto svolgimento, nonché ai fini dell'assegnazione del contratto o di distorcerne la corretta e regolare esecuzione.

3. L'operatore economico, salvi ed impregiudicati gli obblighi legali di denuncia alla competente Autorità Giudiziaria, si impegna:

a) a segnalare all'Amministrazione qualsiasi illecito tentativo di turbativa, irregolarità o distorsione durante le fasi di svolgimento della procedura di affidamento o durante l'esecuzione del contratto da parte di ogni interessato o addetto o di chiunque possa influenzare le decisioni relative alla procedura, comprese illecite richieste o pretese dei dipendenti dell'Amministrazione stessa;



b) a segnalare all'Amministrazione qualsiasi illecita richiesta o pretesa da parte di dipendenti dell'Amministrazione stessa o di chiunque possa influenzare le decisioni relative alla procedura di affidamento o all'esecuzione del contratto;

c) qualora i fatti di cui ai precedenti punti a) e b) ne costituiscano il presupposto, a sporgere denuncia alle Autorità competenti e di segnalare il fatto all'ANAC, denunciando, in particolare, ogni tentativo di corruzione, estorsione, intimidazione, o condizionamento di natura criminale (richieste di tangenti, pressioni per indirizzare l'assunzione di personale o l'affidamento di subappalti a determinate imprese, danneggiamenti e/ o furti di beni personali o in cantiere, etc.);

d) a non conferire incarichi o stipulare contratti con i soggetti di cui all'art. 53, comma 16-ter, del D. Lgs. n. 165/ 2001 e s.m.i.

Agli stessi obblighi è tenuto anche l'aggiudicatario della gara nella fase dell'esecuzione del contratto, nonché tutti gli eventuali subcontraenti della stessa. A tal fine la clausola che prevede il rispetto degli obblighi di cui al presente Patto di integrità, sarà inserita nei contratti stipulati dall'operatore economico con i propri subcontraenti.

4. L'operatore economico informa prontamente e puntualmente tutto il personale di cui si avvale (dipendenti, consulenti, collaboratori e/ o subappaltatori), circa il presente Patto di integrità e gli obblighi in esso contenuti e vigila scrupolosamente sulla loro osservanza.

5. Il legale rappresentante dell'operatore economico segnala eventuali situazioni di conflitto di interesse, di cui sia a conoscenza, rispetto al personale dell'Amministrazione.

6. Il legale rappresentante dell'operatore economico dichiara:

- di non avere in alcun modo influenzato il procedimento amministrativo diretto a stabilire il contenuto del bando o di altro atto-equipollente al fine di condizionare le modalità di scelta del contraente da parte dell'Amministrazione;

- di non trovarsi in situazioni di controllo o di collegamento (formale e/ o sostanziale) con altri concorrenti, tali da comportare l'imputazione delle relative offerte ad un unico centro decisionale, e che non si è accordato e non si accorderà con altri partecipanti alla gara per limitare o eludere in alcun modo la libera concorrenza e, comunque, di non trovarsi in altre situazioni ritenute incompatibili con la partecipazione alle gare dal Codice dei Contratti pubblici, dal Codice civile ovvero dalle altre disposizioni normative vigenti;

- di non aver conferito incarichi ai soggetti di cui all'art. 53, c. 16-ter, del D. Lgs. n. 165/ 2001 così come integrato dall'art. 21 del D. Lgs. n. 39/ 2013, o di non aver stipulato contratti con i medesimi soggetti;

- di essere consapevole che, qualora venga accertata la violazione del suddetto divieto di cui all'art. 53, comma 16-ter, del D. Lgs. n. 165/ 2001 così come integrato dall'art. 21 del D. Lgs. n.39/ 2013, verrà disposta l'immediata esclusione dalla partecipazione alla procedura d'affidamento;

- di non trovarsi in una delle situazioni di esclusione di cui al Titolo IV, Capo II, della Parte V del D. Lgs. n. 36/ 2023 (artt. 94-98);

- che non ricorrono fattispecie di conflitto di interessi ai sensi dell'art. 16 del D. Lgs. n. 36/ 2023 in particolare dichiara l'insussistenza di rapporti di parentela o di familiarità con i soggetti che hanno partecipato alla definizione della procedura di gara e si impegna a comunicare qualsiasi conflitto di interesse che insorga successivamente;

- il nominativo del titolare effettivo ai sensi del D. Lgs. n. 231/ 2007 e s.m. nel rispetto della normativa vigente antiriciclaggio;

- di impegnarsi a rendere noti, su richiesta dell'Amministrazione, tutti i pagamenti eseguiti e riguardanti il contratto eventualmente aggiudicatole a seguito della procedura di affidamento.

7. La violazione del Patto di integrità è decretata dalla stazione appaltante a conclusione di un procedimento di verifica, nel quale è assicurata all'operatore economico la possibilità di depositare memorie difensive e controdeduzioni.



La violazione da parte dell'operatore economico, sia quale concorrente, sia quale aggiudicatario, di uno degli impegni previsti dal presente può comportare:

1. l'esclusione dalla gara;
2. l'escussione della cauzione provvisoria a corredo dell'offerta;
3. la risoluzione espressa del contratto ai sensi dell'articolo 1456 del c.c., per grave inadempimento e in danno dell'operatore economico;
4. l'escussione della cauzione definitiva a garanzia dell'esecuzione del contratto, impregiudicata la prova dell'esistenza di un danno maggiore;
5. la responsabilità per danno arrecato alla stazione appaltante nella misura del 10% del valore del contratto (se non coperto dall'incameramento della cauzione definitiva), impregiudicata la prova dell'esistenza di un danno maggiore;
6. l'esclusione del concorrente dalle gare indette dalla stazione appaltante per un periodo non inferiore ad un anno e non superiore a cinque anni, determinato in ragione della gravità dei fatti accertati e dell'entità economica del contratto;
7. la segnalazione all'Autorità Nazionale Anticorruzione e all'Autorità giudiziaria.

Articolo 3

(Obblighi dell'Amministrazione)

1. L'Amministrazione conforma la propria condotta ai principi di lealtà, trasparenza e correttezza.

In particolare, essa assume l'espresso impegno anticorruzione di non offrire, accettare o richiedere somme di denaro o qualsiasi altra ricompensa, vantaggio o beneficio, sia direttamente che indirettamente tramite intermediari, al fine dell'assegnazione del contratto e/o al fine di distorcerne la relativa corretta esecuzione.

2. L'Amministrazione informa il proprio personale e tutti i soggetti in essa operanti, a qualsiasi titolo coinvolti nella procedura di gara sopra indicata e nelle fasi di vigilanza, controllo e gestione dell'esecuzione del relativo contratto qualora assegnato, circa il presente Patto di integrità e gli obblighi in esso contenuti, vigilando sulla loro osservanza.

3. L'Amministrazione attiverà le procedure di legge nei confronti del personale che non conformi il proprio operato ai principi richiamati al comma primo del presente articolo, alle disposizioni contenute nel Codice di comportamento dei dipendenti pubblici di cui al D.P.R. n. 62/ 2013, nonché a quelle prescritte nel Codice di comportamento dei dipendenti dell'Amministrazione.

4. L'Amministrazione aprirà un procedimento istruttorio per la verifica di ogni eventuale segnalazione ricevuta in merito a condotte anomale, poste in essere dal proprio personale in relazione al procedimento di gara ed alle fasi di esecuzione del contratto.

5. L'Amministrazione formalizza l'accertamento delle violazioni del presente Patto di integrità, nel rispetto del principio del contraddittorio.

Articolo 4

(Violazione degli obblighi assunti con il Patto di integrità)

1. La violazione del Patto di integrità è decretata dalla stazione appaltante a conclusione di un procedimento di verifica, nel quale è assicurata all'operatore economico la possibilità di depositare memorie difensive e controdeduzioni.

La violazione da parte dell'operatore economico, sia quale concorrente, sia quale aggiudicatario, di uno degli impegni previsti dal presente può comportare:

1. l'esclusione dalla gara;
2. l'escussione della cauzione provvisoria a corredo dell'offerta;



3. la risoluzione espressa del contratto ai sensi dell'articolo 1456 del c.c., per grave inadempimento e in danno dell'operatore economico;
4. l'escussione della cauzione definitiva a garanzia dell'esecuzione del contratto, impregiudicata la prova dell'esistenza di un danno maggiore;
5. la responsabilità per danno arrecato alla stazione appaltante nella misura del 10% del valore del contratto (se non coperto dall'incameramento della cauzione definitiva), impregiudicata la prova dell'esistenza di un danno maggiore;
6. l'esclusione del concorrente dalle gare indette dalla stazione appaltante per un periodo non inferiore ad un anno e non superiore a cinque anni, determinato in ragione della gravità dei fatti accertati e dell'entità economica del contratto;
7. la segnalazione all'Autorità Nazionale Anticorruzione e all'Autorità giudiziaria.

Articolo 5

(Efficacia del Patto di integrità)

1. Il presente Patto di integrità e le relative sanzioni si applicano dall'avvio della procedura di affidamento sino alla completa esecuzione del contratto assegnato a seguito della procedura medesima.

Articolo 6

(Controversie)

1. La risoluzione di ogni eventuale controversia relativa all'interpretazione ed alla esecuzione del presente Patto di Integrità è demandata all'Autorità Giudiziaria competente.

Data,

L'AMMINISTRAZIONE

L'OPERATORE ECONOMICO